

LO SAI CHE...?

*Si ricorda che gli SPORTELLI
INFORMAHANDICAP sono a*

SAVIGLIANO

GARESIO MARTINA

- Corso Roma 113

telefono 0172/710811

e-mail martina.garesio@monviso.it

FOSSANO

ROSSO SONJA

- Corso Trento 4

telefono 0172/698411

e-mail sonja.rosso@monviso.it

La sede di: SALUZZO

- Via Vittime di Brescia 3

telefono 0175/210711

*garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)*



01/2024

S
t
a
m
p
a
t
o

i
n

p
r
o
p
r
i
o

LO SAI CHE...?

Domanda invalidità civile e accertamento sanitario

L'accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di:

- invalidità civile;
- cecità civile;
- sordità;
- disabilità;
- handicap.



Possono presentare la domanda:

- i cittadini italiani con residenza in Italia;
- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l'immigrazione).

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario:

1. recarsi da un medico curante
2. chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere presentata:

1. direttamente online sul sito dell'INPS;
2. tramite il patronato

Nell'ottica di una maggiore collaborazione tra INPS e rappresentanti del mondo della disabilità, è stato disposto il coinvolgimento diretto delle quattro associazioni che per legge rappresentano il mondo delle disabilità nel processo di **accertamento dell'invalidità civile** sensoriale ed intellettiva (ANMIC, ANFFAS, ENS, UICI).

L'obiettivo: migliorare le attività di natura assistenziale dell'Istituto rivolte ai cittadini con disabilità, prevedendo la presenza di un loro rappresentante nel consiglio di vigilanza dell'INPS. A prevederlo, il decreto legge 145 del 18 ottobre 2023 (poi convertito dalla legge 191 del 15 dicembre 2023).

È stato nominato il presidente nazionale ANMIC, Nazaro Pagano, quale rappresentante delle associazioni della disabilità all'interno **del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps**. Pagano rappresenterà all'interno del gruppo le seguenti associazioni:

- **ANMIC** (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili),
- **ANFFAS** (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del neurosviluppo),
- **ENS** (Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi),
- **UICI** (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti)

Messaggio n. **3574**

OGGETTO: Invalidità civile.

Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio a medici certificatori e patronati

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si comunica che, dalla data 1/10/22 di pubblicazione del messaggio 3574 dell' INPS denominato "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile", **c'è la possibilità laddove si invia una pratica di accertamento sanitario, di inviare online anche la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale.**



Descrizione del servizio

I medici di base e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all'applicativo attraverso il sito istituzionale dell'INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale.

L'operatore del Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.

Dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell'iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica INPS, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante.

Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare mediante allegazione la necessaria

documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l'operatore di Patronato dovrà essere profilato come **"Operatore sanitario di**

patronato".



La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che potranno, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l'invalidità civile.

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l'elenco di tutti i documenti allegati con l'identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).

La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall'operatore di Patronato tramite l'inserimento delle proprie credenziali SPID.

Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.

Il servizio attualmente interessa:

- Le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014). In questo caso l'INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l'informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter.



È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l'iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito). Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un'eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.

La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell'interessato.



INPS estende il servizio di allegazione documentazione sanitaria alle ASL per la procedura di verifiche ordinarie.

Il 5 gennaio 2024, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha emanato il [messaggio n. 77](#), che comunica l'estensione del servizio **"Allegazione documentazione Sanitaria"** anche alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per la procedura di Verifiche Ordinarie.

Questa decisione fa seguito a sua volta al [messaggio n. 3574 del 1° ottobre 2022](#) di cui abbiamo parlato sopra.

Qui di seguito ne sintetizziamo i passaggi fondamentali:

Premessa e fase sperimentale

L'estensione del servizio è una fase sperimentale e sarà attivata presso le ASL solo su richiesta esplicita da parte di queste ultime. L'ASL dovrà manifestare la volontà di aderire al servizio attraverso la Direzione regionale o la Direzione di coordinamento metropolitano dell'INPS, che formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile.

Una volta conclusa la fase sperimentale, il servizio sarà esteso a tutte le ASL con comunicazione tramite un apposito messaggio.

Funzionamento del servizio

Il servizio consente ai cittadini di inoltrare online la documentazione sanitaria ai fini dell'accertamento medico legale, conformemente all'articolo 29-ter del [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#) - convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#).

La procedura guida l'utente nella compilazione e allegazione dei documenti, indicando una classificazione possibile dei file da inserire. È importante notare che il servizio è operativo fino alla definizione del verbale sanitario, dopodiché viene disabilitato.

Il termine per avvalersi del servizio è stabilito dagli accordi tra l'INPS e l'ASL, come specificato nel messaggio.

I documenti allegati saranno resi disponibili alla Commissione Medica Integrata (CMI) ASL, che redigerà un verbale agli atti. Questo verbale verrà successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell'INPS per la validazione. Nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione Medica Integrata può convocare direttamente l'interessato per una visita.

Con questa estensione del servizio, l'INPS mira a semplificare e accelerare il processo di accertamento medico legale, consentendo ai cittadini di inoltrare la documentazione in modo più rapido ed efficiente.

La fase sperimentale consentirà di affinare ulteriormente la procedura prima della sua completa implementazione presso tutte le ASL.

RICORDA CHE C'E'...

Legge 114/2014 art 25, comma 6 bis

Il comma 6 bis dell'art 25 prevede che i cittadini abbiano diritto a conservare tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (permessi, esenzioni ecc) anche per il periodo che intercorre tra la scadenza del verbale e il nuovo accertamento.

LO SA CHE?

contrassegno disabili CUDE

È un tagliando certificato che consente alle persone con problemi di disabilità, espressamente stabiliti dalla legge e riconosciuti da specifica certificazione medico-legale, di usufruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio.

Che cos'è e come funziona

Il contrassegno disabili è un certificato rilasciato dal Comune di residenza che riconosce ed autorizza al soggetto portatore di handicap il diritto di usufruire di specifiche agevolazioni nella circolazione e sosta dei veicoli al suo servizio. A partire dal 15 settembre 2012 il contrassegno e le agevolazioni da questo previste sono valide su tutto il territorio italiano e in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea.

Il nuovo certificato, introdotto nel nostro ordinamento con il [Decreto del Presidente della Repubblica n.151/2012](#), è denominato **Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE)** ed ha oggi la validità di un permesso internazionale volto a facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri dell'UE.

Nella nuova versione europea ha un formato rettangolare di colore azzurro in cui è raffigurato il simbolo internazionale dell'accessibilità.



Nello specifico il certificato consente di:

1. **Parcheggiare:**



- nelle aree di sosta a tempo determinato, senza limitazioni di tempo e senza obbligo di esporre il disco orario
- negli spazi riservati ai disabili (eccetto quelli personalizzati, con apposita dicitura)
- gratuitamente nei parcheggi a pagamento, delimitati dalle strisce blu, quando i spazi riservati ai disabili risultino già occupati (novità introdotta dal Decreto Legge n.121/2021 e in vigore decorrere dal 1 gennaio 2022)
- nei parcheggi delle strutture ospedaliere.

2. **Circolare:**

- nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi
- all'interno nelle zone a traffico limitato (ZTL), a traffico controllato (ZTC) e nelle aree pedonali urbane quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (D.P.R. 503/1996)
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche e in caso di circolazione per targhe alterne. (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).

I requisiti per richiedere il permesso speciale di circolazione sono stabiliti dalla legge.

Devono essere riconosciuti e certificati da specifica documentazione medico-legale rilasciata su richiesta dal medico dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza (Asl). Possono richiedere il contrassegno disabili:

- * persone non vedenti
- * disabili e portatori di handicap che hanno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o impedita.

Una volta ottenuta la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti è necessario presentare una domanda di rilascio del permesso presso il proprio Comune di residenza a cui va allegata la documentazione medica.





Se le patologie sono permanenti è possibile richiedere il **contrassegno disabili definitivo**, che deve comunque essere rinnovato ogni cinque anni.

In caso di cecità temporanea, riduzione della capacità di deambulazione di tipo non permanente e nei riguardi di persone prive di autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua è possibile richiedere il **"contrassegno disabili temporaneo"** i cui tempi di validità sono inferiori ai cinque anni e sono specificati nel certificato medico-legale rilasciato dalla ASL.

Per il rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno disabili sia di tipo permanente che temporaneo è sempre consigliabile chiedere informazioni al proprio Comune di residenza.

Condizioni di utilizzo

Il contrassegno di disabilità è **un permesso strettamente personale e in nessun caso cedibile**. Non è vincolato ad uno specifico veicolo bensì al soggetto nei confronti del quale è stato rilasciato.

Può essere utilizzato su qualunque automezzo ma solo ed esclusivamente se il disabile intestatario è a bordo del veicolo. In caso di perdita dei requisiti, scadenza di validità o morte del titolare deve essere restituito all'Ufficio che lo ha rilasciato.

Il tagliando deve, di norma, essere sempre esposto nella parte anteriore dell'auto in modo visibile e in formato originale, non sono ammesse riproduzioni o fotocopie.

Se il certificato non viene esposto il veicolo non è autorizzato ad usufruire delle agevolazioni e sarà dunque soggetto alle sanzioni previste dal codice della strada.

Il verbale della sanzione non potrà essere annullato presentando successivamente il contrassegno.

Come si rinnova il contrassegno per disabili?

Alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.